

Leggi e regolamenti regionali

Atto: LEGGE REGIONALE 25 luglio 2001, n. 17

Titolo: Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati.

Pubblicazione: ([B.U. 01 agosto 2001, n. 87](#).)

Stato: Vigente

Tema: [SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE](#)

Settore: [AGRICOLTURA E FORESTE](#)

Materia: [Boschi e foreste – Prodotti del sottobosco e tartufi - Collina e montagna](#)

Note: Ai sensi dello [art. 1, l.r. 16 aprile 2003, n. 6](#), alle eventuali modifiche ed integrazioni da apportare agli allegati A, B e C della presente legge provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.

Ai sensi dello art. 2, commi 1 e 2, della [l.r. 3 aprile 2015, n. 13](#), le funzioni dello art. 1 di questa legge, esercitate dalle Province, sono trasferite alla Regione.

Ai sensi del [comma 10 dello art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13](#), con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente allo esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dello art. 2 della medesima legge, si intende fatto alla Regione.

Sommario

[Art. 1 \(Esercizio delle funzioni amministrative\)](#)

[Art. 2 \(Ambiti di raccolta\)](#)

[Art. 3 \(Esercizio della raccolta\)](#)

[Art. 4 \(Abilitazione\)](#)

[Art. 5 \(Permesso di raccolta\)](#)

[Art. 6 \(Autorizzazioni speciali\)](#)

[Art. 7 \(Corsi formativi\)](#)

[Art. 8 \(Utilizzo delle risorse\)](#)

[Art. 9 \(Disposizioni particolari per le zone montane\)](#)

[Art. 10 \(Limiti, modalità di raccolta e divieti\)](#)

[Art. 11 \(Commercializzazione\)](#)

[Art. 12 \(Controllo sanitario\)](#)

[Art. 13 \(Vigilanza\)](#)

[Art. 14 \(Sanzioni amministrative\)](#)

[Art. 15 \(Modificazione alla l.r. 34/1987\)](#)

[Art. 16 \(Norme transitorie\)](#)

[Art. 17 \(Abrogazioni\)](#)

[Allegati](#)

Art. 1

(Esercizio delle funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei sono attribuite alle Comunità montane per i territori di propria competenza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della l.r. 27 luglio 1998, n. 24 ed alle Province per il restante territorio: detti enti vengono di seguito indicati come enti competenti.

Nota relativa all'articolo 1

Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della [l.r. 3 aprile 2015, n. 13](#), le funzioni di questo articolo, esercitate dalle Province, sono trasferite alla Regione.

Art. 2

(Ambiti di raccolta)

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e degli ecosistemi vegetali.
2. I proprietari dei boschi e dei terreni o coloro che ne hanno la disponibilità possono riservarsi il diritto di raccolta su tali fondi, purché manifestino tale volontà con l'apposizione di tabelle, secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, dei torrenti, dei rivi, degli scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni che essi conducono.
4. Gli enti competenti disciplinano la raccolta dei funghi epigei spontanei nelle aree protette del territorio regionale d'intesa con i rispettivi organismi di gestione.
5. Gli enti competenti, sentito il parere o su richiesta dei Comuni, possono disporre limitazioni o divieti alla raccolta per motivi di tutela dell'ecosistema e di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione soltanto per periodi definiti e consecutivi.

Art. 3

(Esercizio della raccolta)

1. La raccolta dei funghi può essere esercitata, dall'alba al tramonto, da persone che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, abilitate ai sensi dell'articolo 4 e munite dell'attestato di pagamento di cui all'articolo 5.

2. E' permessa la raccolta ai minori di 14 anni purché accompagnati da persona abilitata; i funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito all'accompagnatore.
3. Sono esonerati dall'obbligo dell'abilitazione di cui al comma 1 coloro i quali:
- siano in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686;
 - siano in possesso del tesserino rilasciato a norma dell'[articolo 4 della l.r. 6 ottobre 1987, n. 34](#);
 - siano in possesso di autorizzazione o titolo equivalente rilasciata da altre amministrazioni ai sensi dell'[articolo 2 della legge 23 agosto 1993, n. 352](#) e successive modificazioni ed integrazioni.
4. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea che non siano in possesso di nessuno dei titoli specificati alla lettera c) del comma 3, richiedono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, il rilascio dell'autorizzazione ad un ente competente della Regione Marche.

Art. 4
(Abilitazione)

- L'abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei è documentata dal possesso di un tesserino rilasciato dall'ente competente nel cui territorio ricade il comune di residenza dell'interessato, previa partecipazione al corso di cui all'articolo 7 e subordinatamente al versamento dell'importo per il permesso annuale di cui all'articolo 5.
- L'abilitazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio regionale.
- Le modalità di rilascio e il modello del tesserino di cui al comma 1 sono determinati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
- L'ente competente, contestualmente al rilascio del tesserino, consegna un manuale esplicativo delle norme vigenti e delle specie di funghi.
- bis.** L'ente competente provvede a predisporre e ad aggiornare l'elenco dei tesserini rilasciati.

Nota relativa all'articolo 4

Così modificato dall'[art. 24, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31](#).

Art. 5
(Permesso di raccolta)

- L'esercizio della raccolta è subordinato al pagamento dei seguenti importi:
 - euro 40,00 per permesso biennale ai residenti;
 - euro 20,00 per permesso annuale ai residenti;
 - euro 30,00 per permesso semestrale ai non residenti;
 - euro 60,00 per permesso annuale ai non residenti.
- bis.** Il pagamento degli importi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell'ente competente nel cui ambito territoriale ricade il Comune di residenza ovvero si effettua la raccolta. La ricevuta di versamento costituisce titolo di permesso valido su tutto il territorio regionale.
- Gli importi di cui al comma 1 sono ridotti al 50 per cento per i minori in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 4.
- (Abrogato)
- Gli importi sono aggiornati annualmente con riferimento ai dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.
- Ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive sono esentati dal versamento degli importi di cui al comma 1 se esercitano la raccolta nell'ambito del territorio degli stessi beni gravati da uso civico.
- Non sono tenuti al pagamento di cui al comma 1 i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, limitatamente all'esercizio del diritto ivi contemplato.

Nota relativa all'articolo 5

Così modificato dall'[art. 1, l.r. 6 novembre 2002, n. 21](#), e dall'[art. 24, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31](#).

Art. 6
(Autorizzazioni speciali)

- Sono consentite autorizzazioni speciali alla raccolta rilasciate gratuitamente dagli enti competenti, anche per le aree protette, per scopi scientifici e in occasione di mostre, seminari e altre manifestazioni di particolare interesse micologico e scientifico.

Art. 7
(Corsi formativi)

- Gli enti competenti, d'intesa con le associazioni micologiche e naturalistiche, di rilevanza nazionale o regionale, e in collaborazione con le Aziende sanitarie locali, organizzano corsi di formazione di almeno 18 ore volti all'acquisizione delle conoscenze relative alle specie di funghi, in particolare quelli velenosi e tossici di cui agli allegati A e B alla presente legge, e alle principali norme in materia di tutela della flora e dell'ambiente naturale.
- La partecipazione puntuale a tutte le attività didattiche previste nell'ambito dello svolgimento dei corsi è condizione inderogabile per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 4.

Art. 8
(Utilizzo delle risorse)

- (Abrogato)
- Le risorse derivanti dai permessi di raccolta di cui all'articolo 5 sono utilizzate per le finalità legate all'attuazione della presente legge; in particolare per promuovere e svolgere, anche attraverso le università, gli Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie locali e le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, i corsi formativi di cui all'articolo 7, nonché corsi didattici, convegni, iniziative culturali e scientifiche riguardanti gli aspetti di conservazione e tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei spontanei, nonché la loro tutela e quella della salute pubblica.
- Le risorse sono altresì utilizzate per sostenere le iniziative dei residenti nei comuni montani, appartenenti alle categorie di cui ai commi 2 e 3 dell'[articolo 2 della legge 352/1993](#), che, in modo associato, intendano esercitare la raccolta dei funghi a fini economici, nonché per organizzare e

svolgere corsi di formazione di guardie giurate da adibire alla vigilanza della presente legge.

4. Parte delle risorse possono essere inoltre destinate alla realizzazione di iniziative ed interventi finalizzati al miglioramento ed al risanamento boschivo, alla tutela ambientale e alla valorizzazione e promozione delle risorse e dei prodotti del bosco e sottobosco.

Nota relativa all'articolo 8

Così modificato dall'[art. 24, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31](#).

Art. 9

(Disposizioni particolari per le zone montane)

1. Nei territori montani, sulle superfici pubbliche assegnate, gli enti competenti possono istituire per una superficie non superiore al dieci per cento di quella disponibile:
 - a) aree da riservare alla raccolta a fini economici;
 - b) zone ove ai residenti è permessa la raccolta in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla presente legge e comunque non oltre i quattro chilogrammi per persona.
2. La quota del territorio di ciascun ente competente, destinata all'istituzione delle aree di cui al comma 1, lettera a), è determinata dai predetti enti d'intesa con i Comuni, previa consultazione dei soggetti interessati, comprese le associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.
3. La costituzione delle aree di cui al comma 1, lettera a), è richiesta dai soggetti di cui all'[articolo 2, comma 3, della legge 352/1993](#). I predetti soggetti debbono predisporre un piano di gestione silvo-culturale, che garantisca il mantenimento delle condizioni di equilibrio ambientale, evidenziando tra l'altro il programma di raccolta e di eventuale commercializzazione dei funghi, con l'indicazione di massima delle categorie e del numero delle persone ammesse alla raccolta, compresi gli eventuali permessi di accesso rilasciati a terzi. Gli enti competenti possono stabilire il pagamento di un corrispettivo integrativo degli importi di cui all'articolo 5.

Art. 10

(Limiti, modalità di raccolta e divieti)

1. La quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in tre chilogrammi, fatta eccezione per esemplari unici o esemplari concrescenti non separabili che superino tale peso; è aumentata a quattro chilogrammi per i soggetti autorizzati alla commercializzazione ai sensi dell'articolo 11.
2. Il limite quantitativo di raccolta non si applica ai funghi lignicoli.
3. Nella raccolta dei funghi è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione.
4. E' vietata la raccolta dell'*Amanita caesarea* allo stato di ovulo chiuso; la Giunta regionale può altresì stabilire limiti minimi di misura per le specie di maggior interesse.
5. I carpofori vanno raccolti con torsione ed in modo da conservare intatte tutte le caratteristiche morfologiche che consentano la sicura determinazione della specie e vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta.
6. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori rigidi e aerati, idonei a consentire la diffusione delle spore; è vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

Art. 11

(Commercializzazione)

1. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi e conservati di cui all'allegato C è soggetta ad autorizzazione comunale ai sensi dell'[articolo 2 del d.p.r. 14 luglio 1995, n. 376](#) ed a certificazione di avvenuto controllo da parte dell'Azienda sanitaria locale.
2. Per gli imprenditori agricoli a titolo principale i funghi freschi spontanei raccolti sono assimilati alla produzione aziendale e possono essere commercializzati ai sensi della [legge 9 febbraio 1963, n. 59](#) e dell'[articolo 4, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114](#).
3. L'autorizzazione all'esercizio, sia pure occasionale, del commercio dei funghi epigei spontanei freschi e conservati è subordinata al superamento di un esame sostenuto davanti ad una commissione presieduta da un funzionario dell'ente competente e composta da due rappresentanti della Regione, di cui uno dell'Assessorato all'agricoltura ed uno dell'Assessorato alla sanità e da esperti micologi delle Aziende sanitarie locali competenti per territorio e distretto. L'esame è finalizzato a valutare le capacità del candidato di riconoscere e identificare le specie fungine, nonché la conoscenza delle norme di trattamento, conservazione e commercializzazione.
4. Le modalità per il rilascio dell'autorizzazione sono determinate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Si applicano, per quanto non previsto, il [d.p.r. 376/1995](#) e la normativa statale in materia.

Art. 12

(Controllo sanitario)

1. Presso ogni Azienda sanitaria locale, all'interno del dipartimento di prevenzione, è istituito l'Ispettorato micologico con funzioni di informazione ai cittadini, identificazione e controllo dei funghi allo scopo di prevenire fenomeni di intossicazione. L'Ispettorato micologico collabora altresì con le strutture sanitarie per l'individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi.
2. La Giunta regionale determina annualmente, all'interno del tariffario, di cui all'[articolo 8 della l.r. 3 marzo 1982, n. 7](#), per gli accertamenti e le indagini espletate dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali a favore di esercenti attività commerciale in materia di igiene pubblica, igiene degli alimenti e della nutrizione ed igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'importo dovuto per l'identificazione macroscopica di funghi epigei spontanei freschi.
3. Il servizio di cui al comma 2 è fornito gratuitamente ai singoli cittadini.

Art. 13

(Vigilanza)

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge è esercitata dai soggetti di cui all'[articolo 11 del d.p.r. 376/1995](#), nonché dalle guardie volontarie di vigilanza ecologica di cui alla [l.r. 19 luglio 1992, n. 29](#).

Art. 14

(Sanzioni amministrative)

1. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, coloro che nella raccolta non osservino le norme della presente legge sono soggetti, oltre alla confisca dei funghi raccolti, alle seguenti sanzioni amministrative, graduate sulla base della gravità dell'infrazione effettuata:

a) coloro che esercitano la raccolta senza essere in possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 4 sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra euro 360,00 ed euro 1.400,00;

b) coloro che esercitano la raccolta senza avere effettuato il versamento di cui al comma 1 dell'articolo 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 260,00 ed euro 930,00, nonché al ritiro del tesserino in sede di accertamento. Il tesserino è consegnato all'ente che lo ha rilasciato, il quale provvede alla sospensione del titolo abilitativo per un periodo da sei mesi a un anno e alla successiva riconsegna subordinatamente al versamento dell'importo per il permesso annuale di cui all'articolo 5;

c) in tutti gli altri casi si applica la sanzione amministrativa compresa tra euro 80,00 ed euro 260,00.

2. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono esercitate dagli enti competenti, che introitano i relativi proventi con le modalità previste dalla [l.r. 33/1998](#).

Nota relativa all'articolo 14

Così modificato dall'[art. 12, l.r. 2 agosto 2006, n. 13](#), e dall'[art. 24, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31](#).

Art. 15

(Modificazione alla l.r. 34/1987)

1.

2.

Nota relativa all'articolo 15

Il comma 1 modifica il titolo della [l.r. 6 ottobre 1987, n. 34](#).

Il comma 2 modifica il [comma 1 dell'art. 1, l.r. 6 ottobre 1987, n. 34](#).

Art. 16

(Norme transitorie)

1. I titolari di autorizzazioni rilasciate ai sensi della [l.r. 34/1987](#) e, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, da altri enti operanti in ambito regionale, possono consegnare il proprio tesserino ad un ente competente al fine di ottenere il vigente titolo autorizzativo in qualsiasi momento, senza alcuna scadenza temporale.

2. Fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 4, si applicano nelle relative aree protette le norme di salvaguardia previste dalla [legge 352/1993](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

Nota relativa all'articolo 16

Così modificato dall'[art. 2, l.r. 6 novembre 2002, n. 21](#).

Art. 17

(Abrogazioni)

1.

Nota relativa all'articolo 17

Abroga gli artt. 2, 3, 4 e il comma 4 dell'art. 17, l.r. 6 ottobre 1987, n. 34.

Allegati

[Scarica allegati in formato pdf](#)

Nota relativa all'allegato

*Si segnala che, anche in questa sezione dedicata ai testi vigenti delle leggi e dei regolamenti regionali, è consultabile il solo testo storico degli allegati di questa legge regionale e che di seguito sono riportate, a titolo informativo, le norme che hanno apportato modifiche o abrogazioni ai medesimi allegati. Ai sensi dell'[art. 3, l.r. 6 novembre 2002, n. 21](#), il numero 58) (*Tricholoma equestre*) dell'allegato C di questa legge è soppresso ed è inserito al numero 9 dell'allegato A di questa legge; dopo il numero 8) (*Amanita caesarea*) dell'allegato C di questa legge è inserito il numero 8 bis) (*Amanita ovoidea*) e dopo il numero 2) (*Amanita muscaria*) dell'allegato B di questa legge è inserito il numero 2 bis) (*Amanita proxima*).*

Ai sensi dello [art. 1, l.r. 16 aprile 2003, n. 6](#), alle eventuali modifiche ed integrazioni da apportare agli allegati A, B e C della presente legge provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.

*Ai sensi della d.g.r. 20 gennaio 2004, n. 41, il numero 8 bis) (*Amanita ovoidea*) dell'allegato C di questa legge è soppresso.*